



Prot. 2120 del 14/02/2025

**I SETTORE
AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSI****DETERMINA N.18 DEL 10/02/2025**

Oggetto: contenzioso tra Comune di Catenanuova e Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana presso la Corte di Cassazione Civile R.G. 6099/2011, definito con sentenza n. 28809/2011. Impegno e liquidazione fattura in favore dell'avv. Maurizio Dipietro.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Con incarico di Elevata Qualificazione

Premesso che:

- con contratto rep. n.706 del 15/02/1980, il Comune di Catenanuova appaltava alla ditta Costruzioni Politi i lavori di costruzione della strada di penetrazione agricola "Catenanuova – Vigne Vecchie" in forza di un rapporto di concessione di opera pubblica tra il Comune medesimo e l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana sul quale gravavano gli oneri finanziari dell'opera ;
- in esito alla realizzazione dell'opera perveniva decreto del Tribunale di Enna di ingiunzione di pagamento in favore della ditta Politi, di "£ 70.886.545 oltre spese....." a titolo di revisione dei prezzi in relazione al sopra menzionato contratto d'appalto;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n.15 del 31/01/1996 il Comune, per l'opposizione all'ingiunzione, ha incaricato l'avv. Maurizio Dipietro che ha avanzato richiesta di rivalsa per il pagamento delle predette somme nei confronti dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, in quanto il Comune aveva già riconosciuto e pagato alla ditta Politi il compenso revisionale quantificato secondo le indicazioni fornite proprio dall'Assessorato;
- con sentenza n. 347/2007 del 7/6/2007 il Tribunale di Caltanissetta, nella causa iscritta al numero 288/2000 del R.G. Affari Civili ha condannato l'Assessorato convenuto "a rifondere il Comune di Catenanuova la somma di €. 48.271,49 pari a £ 93.466.645";
- l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Regione Sicilia ha promosso appello, presso la Corte di Appello di Caltanissetta, avverso la sopracitata sentenza chiedendo difetto di giurisdizione "spettando la cognizione della lite al Giudice Amministrativo"; in subordine, dire (la Corte) che l'unica somma per la quale il Comune di Catenanuova ha eventualmente titolo per la rivalsa, è quella costituita dalla sola sorte capitale per differenze di compenso previsionale dovuta all'appaltatore;
- Con Delibera di Giunta Municipale n.43 del 3/3/2008 veniva conferito nuovo incarico all'avv. Maurizio Dipietro per la difesa. La causa è stata iscritta al n.9/2008 R.G. Corte di Appello di Caltanissetta e si è conclusa con sentenza n.159/2010 che ha accolto l'appello dell'Assessorato, avverso la sentenza n. 347/2007 del Tribunale di Caltanissetta dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in quanto di competenza del Giudice Amministrativo, poichè il Tribunale di Caltanissetta aveva deciso su questioni di pagamento di somme a titolo di revisione prezzi tra ente concedente ed ente concessionario;

- il Comune di Catenanuova con Delibera di Giunta Municipale n.127 del 2/11/2010 ha depositato ricorso in Cassazione, iscritto al n.6099/2011, avverso la sentenza n.159/2010 della Corte d'Appello di Caltanissetta, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario;
- la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n.28809/2011 del 22/11/2011, R.G. n. 6099/2011, *accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta*;
- a seguito di quest'ultima sentenza il contenzioso R.G. n.9/2008 pendente presso la Corte d'appello di Caltanissetta è stato riassunto, iscritto al n.107/2012 R.G. e definito con la sentenza n.443/2018;

Dato atto che con determina n.84 del 04/7/2012 è stato pagato all'avv. Maurizio Dipietro l'onorario di € 6.111,56 per la causa iscritta al R.G. n.9/2008 della Corte d'appello di Caltanissetta;

Dato atto, altresì, che determina n.34 del 14/3/2024 è stato pagato l'onorario di € 6.111,56 per la causa r.g. n.107/2012, definita con sentenza n.443/2018 della Corte d'appello di Caltanissetta;

Considerato che l'avvocato ha emesso fattura, in relazione all'onorario inerente la fase del giudizio di Cassazione, di € 3.831,65;

Tenuto conto che il pertinente impegno di spesa n.98/2012 assunto con la determina n.85 del 10/07/2012 al capitolo 335/0 tit. 1.01.08.03 non presenta la necessaria capienza contabile, avendo residuo di soli € 683,01;

Visto l'art.163 del tuel:

- comma 3 *“Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, o altri interventi di somma urgenza”*;
- comma 5, lett. b) *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente con l'esclusione delle spese:*
 - a)
 - b) *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi*;
 - c)

DETERMINA

Di impegnare € 3.148,64 con imputazione al capitolo 335/0 cod. 01.11-1.03 esercizio corrente;

Di liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, la fattura n.4 del 29-02-2024 di € 3.831,65 - Id 11593590203 - acquisita al prot. n. 2704 del 29-02-2024 con causale “Contenzioso Comune di Catenanuova contro Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana presso la Corte di Cassazione Civile R.G. 6099/2011”.



La Responsabile
Dr.ssa Santa Maria Tracà

II SETTORE
ECONOMICO – FINANZIARIO

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Si attesta copertura finanziaria per € 3.148,64 con imputazione n.35/2025;

Si autorizza mandato di pagamento in favore dell'avv. Maurizio Dipietro per € 3.831,65 a fronte della fattura n.4 del 29-02-2024.

La Responsabile
Dr.ssa Maria Concetta Giunta